



COMUNE DI CABELLA LIGURE

Provincia di Alessandria

Via Martiri della Libertà n.10 – Cap 15060

Tel. 0143919557 – 014399430

E-mail: cabella.ligure@ruparpiemonte.it; PEC: cabella.ligure@cert.ruparpiemonte.it

E-mail Segretario comunale: segretariocomunale@comune.cabellaligure.al.it

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

N. 8

14 luglio 2021

OGGETTO: UTILIZZO DI DIPENDENTE DI ALTRO ENTE. CONFERIMENTO DI INCARICO. APPROVAZIONE BOZZA CONTRATTO.

IL SEGRETARIO COMUNALE RESPONSABILE DELL'AREA

Vista la deliberazione della Giunta Comunale, n. 39, in data 08.07.2021, con la quale, nell'esercizio della facoltà concessa dall'art. 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ha disposto di avvalersi, per la gestione del servizio di Polizia Locale dell'attività lavorativa di dipendente di ruolo di altro comune, inquadrato nella categoria C, profilo professionale Agente di Polizia Municipale, per la durata media massima di 16 ore mensili e comunque non oltre a 12 ore settimanali;

Visto l'art. 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che testualmente recita:
“557. I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purchè autorizzati dall'amministrazione di provenienza”;

Considerato che:

- l'art. 1, comma 557, della L. 311/2004 (Finanziaria per l'anno 2005) prevede che “i comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre pubbliche amministrazioni locali, purchè autorizzati dall'Amministrazione comunale di appartenenza”.
- quale fonte normativa speciale, ha introdotto per i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, una deroga al principio dell'unicità del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti, sancito dall'art. 53 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- lo scopo della norma su richiamata è quello di assicurare ai piccoli enti l'apporto di professionalità già consolidate ed in grado di assolvere a tutte le funzioni cui è tenuto un ente anche di piccole dimensioni;
- la norma in esame avendo una struttura e formulazione generica non prevede limiti temporali per l'utilizzo né presupposti particolari che autorizzino il ricorso alla sua applicazione, valendo a tal fine gli accordi tra le due amministrazioni;

- non richiede nessuna convenzione, perché presso l'ente che si avvale del lavoratore non si dà vita ad una prestazione univoca ripartita, bensì ad una prestazione lavorativa indipendente da quella che il lavoratore interessato conduce con l'ente di provenienza

Richiamato:

- l'art. 36, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 che dispone: "Per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti";

- l'art. 53, comma 8, del medesimo decreto secondo il quale: "le pubbliche Amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione";

- l'art. 91 del D.lgs. n. 267/2000 il quale dispone che "gli enti locali - adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno del personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale";

- l'art. 92, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 il quale recita: "Gli enti locali possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale e a tempo determinato, pieno o parziale, nel rispetto della disciplina in materia. I dipendenti degli Enti Locali a tempo parziale, purché autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza, possono prestare attività lavorativa presso altri Enti";

Visto:

- l'orientamento applicativo ARAN 7 luglio 2005 secondo il quale un Ente locale può procedere all'assunzione a tempo parziale del dipendente di un altro Ente locale purché sia rilasciata l'autorizzazione espressamente richiesta dall'art. 92, comma 1, TUEL e siano rispettate le previsioni di cui all'art.1, comma 557, legge 311/2004;

- il parere del Consiglio di Stato, Sez. Prima, n. 2141/2005, datato 25/05/2005 che statuisce: "l'art. 1, comma 557 della Legge 311 del 2004 configura una situazione non dissimile nei suoi tratti essenziali e in particolare, sul piano dei rapporti tra le parti interessate (le due amministrazioni, il lavoratore) da quella che si verifica nel caso di svolgimento di una seconda attività lavorativa da parte di un lavoratore a tempo parziale";

- la Circolare n. 2/2005 del 21 ottobre 2005 del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione centrale per le autonomie – che ha recepito l'interpretazione suddetta prevedendo la possibilità che "gli enti interessati si accordino per definire modi e tempi di esercizi dei rispettivi poteri di gestione dei rapporti di lavoro";

Visto che la Sig.ra Barbara Scotto dipendente a tempo indeterminato e pieno del Comune di inquadrata nella categoria C, profilo professionale Agente di Polizia Municipale si è dichiarata disponibile a prestare servizio, in orario extra ufficio anche presso questo Ente per una durata di ore 16 mensili (media massima) e comunque non oltre 12 ore settimanali;

Visto che l'ente di appartenenza (Comune di Arquata Scrivia), con determinazione del Segretario comunale n. 271 del 01.07.2021 ha concesso alla suddetta dipendente per lo scopo, regolare autorizzazione;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» e successive modificazioni;

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni;

Visto il vigente «Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi»;

Visti i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per il comparto regioni – autonomie locali;

Vista:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 in data 30.03.2021 con cui è stato approvato il bilancio di previsione 2021-2023 e i suoi allegati;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 26 del 05.05.2021 con cui è stato approvato il Piano esecutivo di gestione, contenente il Piano performance con i relativi obiettivi;

Visto:

- il D.lgs. 165/2001;
- il D.lgs. 33/2013;
- il CCNL Funzioni Locali;
- lo Statuto Comunale;
- Regolamento comunale di organizzazione degli uffici;

Visto il decreto del Sindaco n. 6 del 01.10.2020 di conferimento dell'incarico di responsabile dell'Area amministrativa;

DETERMINA

1. Di richiamare integralmente le premesse del presente atto.
2. Di servirsi dell'attività lavorativa della Sig.ra Barbara Scotto, dipendente a tempo indeterminato pieno del Comune di Arquata Scrivia, inquadrata nella categoria C, profilo professionale Agente di Polizia Municipale, dalla data odierna e fino al 31.12.2021, salvo proroga, con la quale è stata concordata la disciplina del rapporto come segue:
 - le prestazioni lavorative autorizzate dovranno essere rese presso l'Ufficio di Polizia Municipale di questo Comune, fuori dell'orario di lavoro contrattuale della dipendente presso il Comune di Arquata Scrivia, in modo da non recare pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'ente di appartenenza e da non interferire nei suoi compiti istituzionali;
 - l'orario di lavoro settimanale non potrà comunque superare, nel cumulo dei due rapporti di lavoro, la durata massima consentita, comprensiva del lavoro ordinario e del lavoro straordinario (48 ore settimanali);
 - il periodo di riposo giornaliero e settimanale dovrà essere garantito tenendo conto dell'impegno lavorativo presso i due enti;
 - la titolarità del rapporto organico è conservata presso il Comune di Arquata Scrivia, a cui compete la gestione degli istituti connessi con il servizio (assenze per malattia, permessi, congedi, aspettative ecc.);
 - il trattamento economico è determinato in riferimento al trattamento economico base spettante al predetto dipendente presso il Comune di Arquata Scrivia – Categoria giuridica C
 - posizione economica C5;
 - il Comune di Cabella Ligure provvederà a corrispondere direttamente alla Sig.ra Barbara Scotto, il trattamento economico ed ogni altro emolumento oltre al rimborso spese di viaggio, calcolate nella misura di 1/5 del prezzo al lit. di benzina super (verde) per i Km intercorrenti tra i due Comuni (andata e ritorno) con riferimento all'utilizzo del mezzo proprio, stante il servizio degli autobus di linea non agevolati in relazione all'orario di servizio;

- i singoli giorni di ferie, non coincidenti sono autorizzati separatamente dai Comuni interessati, mentre per periodi continuativi sono richiesti e autorizzati dal Comune di Arquata S. e comunicati al Comune di Cabella, se interessato
 - si provvede a stipulare un contratto di lavoro individuale e che lo stesso rientra tra quelli “flessibili” data l’atipicità di questo rapporto di lavoro.
3. Di dare atto che il Responsabile del servizio finanziario assume il relativo impegno di spesa, come indicato nella Deliberazione della Giunta comunale n. 39 del 08.07.2021.
 4. Di approvare la bozza di contratto individuale di lavoro che viene sottoscritta dal sottoscritto Responsabile della gestione giuridica del personale.

*Il Responsabile dell’Area Amministrativa
Il Segretario comunale
F.to Dott. Giulio Giraldi*